



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA MOBILITÀ

*Servizio gestione e manutenzione rete stradale*

**Ordinanza:** n. 2025/425 del 12/09/2025

**Oggetto: ORDINANZA DI PROROGA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI LUNGO LA SP 14 "LIETTOLI - CAMPOLONGO MAGGIORE - LOVA" DAL KM 4+051 AL KM 4+177, IN COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE. DURATA: 8 GIORNI LAVORATIVI NEL PERIODO DAL 15/09/2025 AL 30/09/2025.**

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Collaboratore:

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e

- trasporti;
- iii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
  - iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
  - v gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
  - vi il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Richiamata la propria ordinanza n. 384/2025 del 05/08/2025, con la quale veniva istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo la SP 14 “Liettolì – Campolongo Maggiore – Lova” dal km 4+051 al km 4+177, in Comune di Campolongo Maggiore, dal giorno 11/08/2025 al giorno 12/09/2025;

Vista la richiesta dell’impresa SIMET srl, acquisita con protocollo n. 61478 del 10/09/2025, intesa ad ottenere la proroga della richiamata ordinanza dal 15/09/2025 al 30/09/2025, causa presenza di molteplici sottoservizi e conseguentemente posticipando l’inizio dei lavori;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati di cui si chiede proroga è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere allo stato di fatto la circolazione viabile;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo il tratto stradale sopra descritto;

## **ORDINA**

- 1 di prorogare, ferme restando le precedenti prescrizioni, i termini di durata del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo la SP 14 “Liettolì – Campolongo Maggiore – Lova” dal km 4+051 al km 4+177, in Comune di Campolongo Maggiore, stabiliti con ordinanza n. 386/2025 del 05/08/2025, dalle ore 08:30 alle ore 17:30, per 8 giorni lavorativi nel periodo dal 15/09/2025 al 30/09/2025, esclusi i fine settimana e i giorni festivi;
- 2 che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall’inizio delle lavorazioni e perderà

- immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 3 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Campolongo Maggiore;
  - 4 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
  - 5 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
  - 6 che l'asfaltatura finale dovrà essere realizzata secondo le stratigrafie e i materiali riportati nello schema in calce; considerato che la Scrivente aveva programmato i lavori di asfaltatura nel tratto interessato dal km 4+050 al km 4+177, si prescrive che il ripristino in corrispondenza del tratto dei lavori sia realizzato per tutta la larghezza della carreggiata.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è il sig. Umberto Pizzinato cell.: 338 663 9438;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.



## SEZIONE TIPOLOGICA Ripristino dello stato finale

IL DIRIGENTE  
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente